

# Lombardia: benefici per acquisto e demolizione di particolari veicoli - Anno 2020

## AGEVOLAZIONE

Regionale

## SOGGETTO GESTORE

Regione Lombardia

## DESCRIZIONE

Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2020 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli.

L'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della **l.r. 30 dicembre 2019, n. 24**, ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Testo unico della disciplina dei tributi regionali". Inoltre, l'art. 48, al comma 7, lett. a), della richiamata l.r. n. 10/2003, disciplina l'agevolazione per i veicoli alimentati esclusivamente ad idrogeno, nonché al comma 5, lett. c-quinquies), le riduzioni di tariffa per particolari veicoli. Tali misure sono finalizzate a favorire ed accelerare il rinnovo del parco veicolare.

La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità. L'ambito di intervento, infatti, si concretizza in un **contributo**, destinato ai privati ed aziende, **alla demolizione dei veicoli più inquinanti** (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché nell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, esclusivamente destinata alle persone fisiche, a seguito di acquisto di autovettura EURO 5 o 6, non alimentata a gasolio, purché si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante.

Inoltre, prosegue l'iniziativa rivolta ai veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i quali è prevista la riduzione del 50% della tassa automobilistica per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.

Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90, il **proprietario di veicolo**, da destinare alla demolizione, appartenente alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe "Euro 1 a benzina o diesel"); omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE alimentato a gasolio (veicolo di classe "Euro 2 diesel");
- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentato a gasolio (veicolo di classe "Euro 3 diesel");
- avente alimentazione doppia benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologato all'origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.

È ammessa al beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'autovettura acquistata o acquisita in leasing, nuova di fabbrica o usata, nell'anno 2020, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo 2020.

L'autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche **tecniche**:

- appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente - ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada),
- avere una cilindrata non superiore a 2.000 cc
- appartenere alla classe emissiva EURO 5 o EURO 6
- alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (alimentazione diesel).

### Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale

Clausola di esclusione di responsabilità Euradia srl. non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della scheda e ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Euradia Italia srl - P.IVA IT 13764461003

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell'anno 2020, che abbiano rottamato nel medesimo anno un veicolo con i requisiti di cui sopra, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

## BENEFICIARI E FINALITÀ

<b>BENEFICIARI</b> Privato	<b>DIMENSIONE BENEFICIARI</b> Non Applicabile	<b>SETTORE</b> Trasporti
<b>FINALITÀ</b> Tutela Ambientale	<b>UBICAZIONE INVESTIMENTO</b> Regione: Lombardia	

## INCENTIVI E SPESE

<b>TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE</b> Contributo
---

### Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti

Possono usufruire del contributo di € 90 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2 e 3 se alimentati a gasolio). La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2020, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione).

Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA.

### Riduzione quinquennale del 50% della tassa automobilistica

La riduzione del 50% della tassa automobilistica regionale per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione è riconosciuta ai proprietari/locatari di veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019.

### Cumulabilità dei benefici

L'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico acquistati nel 2020. Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d'imposta. Laddove sussistano i presupposti, l'agevolazione è cumulabile con quanto disposto dall'articolo 1, commi da 1031 a 1038, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## TEMPISTICA INVESTIMENTO

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c) e d), della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, modificativo dell'art. 44, commi 19 bis e 19 bis1, della l.r. n. 10/2003, è necessario che gli interessati provvedano:

1. a registrarsi (per quanti non lo avessero già fatto) all' Area Personale Tributi, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/> (<http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/>) con autenticazione forte, accedendo con SPID, smart card (CRS/CNS) provvista di PIN;
2. a compilare e trasmettere telematicamente, tramite l'Area Personale Tributi previa registrazione, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90 per la rottamazione del veicolo di proprietà. La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore;
3. ai fini dell'esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell'autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, a compilare e trasmettere telematicamente a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore, tramite l'Area Personale Tributi, previa registrazione, il relativo modulo con l'indicazione dei dati riferiti: - alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico; - alla composizione del proprio nucleo

familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

## NOTE ADEMPIMENTI

Per maggiori informazioni consultare i Links.

## NOTE E LINKS

Per consultare i documenti e' necessario accedere a  
[www.euradia.it](http://www.euradia.it)